

Fondo Pensione per i dipendenti del
Gruppo bancario Credito Valtellinese



Iscritto all'albo dei Fondi Pensione
con il numero 1637 – I SEZIONE SPECIALE
“Fondi Pensione preesistenti con soggettività giuridica”

DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2021
(aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9/05/2022 e del 19/04/2023)



Sommario

Premessa	4
1. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	4
2. ORGANIGRAMMA	5
3. COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI	6
3.1. L'Assemblea dei Delegati	6
3.2. Il Consiglio di Amministrazione	7
3.3. Il Presidente e il Vice Presidente	10
3.4. Il Collegio dei Revisori dei conti	11
3.5. Il Direttore Generale	12
3.6. La struttura Operativa	14
3.7. Responsabile delle segnalazioni EMIR verso la Covip	16
4. RAPPRESENTAZIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI E DELLE ALTRE FUNZIONI	16
4.1. Funzione di Revisione Interna	17
4.1.1. <i>Modalità di svolgimento della Funzione di Revisione Interna</i>	19
4.2. Funzione di Gestione dei Rischi	19
4.2.1. <i>Modalità di svolgimento della Funzione di Gestione dei Rischi</i>	20
4.3. La Funzione Attuariale (esternalizzata)	22
4.4. Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO)	24
4.5. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	24
4.6. Altre attività affidate a soggetti esterni	25
4.7. Service amministrativo (attività esternalizzata)	25
4.8. La Società di Revisione	26
4.9. Gestori finanziari (gestione indiretta)	26
4.10. I Gestori assicurativi	28
4.11. La Compagnia incaricata dell'erogazione delle rendite	28
4.12. La Compagnia incaricata di erogare le prestazioni accessorie	29
4.13. Depositario	29
4.14. L'Attuario preposto al calcolo della riserva matematica (Sezione II)	30
4.15. Advisor finanziario	31
5. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	32
6. STRUTTURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	32



6.1. Soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno	33
7. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI	34
8. SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI.....	35
9. INFORMAZIONI ESSENZIALI E PERTINENTI RELATIVE ALLA POLITICA DI REMUNERAZIONE	36
10. PRINCIPI GENERALI DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE	36
11. REMUNERAZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI.....	37
11.1. Consiglieri di Amministrazione	37
11.2. Revisori dei conti	38
11.3. Delegati in Assemblea	38
11.4. Direttore Generale e personale del Fondo	38
11.5. Titolari di Funzioni Fondamentali	39
11.6. Fornitori di Servizi	39
11.7. Presidi adottati a tutela dell'autonomia del Fondo.....	40
11.8. Informativa in merito alla coerenza della politica di remunerazione con la politica di integrazione dei rischi di sostenibilità.....	40
11.9. Conflitti di interesse	41
11.10. Titolari delle Funzioni esternalizzate	42



Premessa

L'articolo 4-bis del D.lgs. n. 252/2005 richiede che il Fondo pensione si doti di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della sua attività.

Tale sistema deve prevedere una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità ed un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni e deve essere proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo pensione.

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 della norma citata, il Consiglio di Amministrazione del "Fondo pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese" (di seguito, per brevità, "Fondo pensione" o "Fondo"), adotta il presente Documento, che descrive il sistema di governo del Fondo e la sua struttura organizzativa, come risultante dallo Statuto del Fondo e dai principi e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.

Il Documento è redatto, su base annuale, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo pensione ed è reso pubblico congiuntamente al bilancio di esercizio.

1. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

L'organizzazione del Fondo è definita in conformità:

- ai principi che disciplinano le forme pensionistiche complementari, derivanti sia dalla normativa primaria che dai provvedimenti dell'Autorità di vigilanza (Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in forma abbreviata COVIP);
- allo Statuto del Fondo.

Il Fondo ha due Sezioni distinte:

- la prima Sezione (Sezione I) opera in regime di contribuzione definita a capitalizzazione individuale;
- la seconda Sezione (Sezione II) eroga prestazioni definite di carattere aggiuntivo, ai sensi degli allegati A, B e C dello Statuto e dei successivi accordi aziendali, compatibilmente con le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di fondi pensione. L'organizzazione del Fondo si articola come segue.

Sono organi del Fondo: l'Assemblea dei Delegati; il Presidente; il Vice Presidente; il Consiglio di Amministrazione; il Collegio dei Revisori dei Conti, il Direttore Generale.


Integrano, altresì, il Sistema di Governo del Fondo:

- la Struttura Operativa;
- la Funzione fondamentale di Revisione Interna;
- la Funzione fondamentale di Gestione dei Rischi;

- la Funzione fondamentale Attuariale;
- il Service amministrativo;
- i Gestori Finanziari;
- i Gestori assicurativi;
- il Depositario;
- il Financial Risk Advisor;
- la Compagnia incaricata dell'erogazione delle rendite;
- la Compagnia incaricata di erogare le prestazioni accessorie;
- il Data Protection Officer;
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- il Responsabile EMIR verso la Covip.

Si riporta di seguito l'organigramma della struttura del Fondo.

2. ORGANIGRAMMA





3. COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI

3.1. L'Assemblea dei Delegati

Composizione

L'Assemblea è formata da 42 componenti, dei quali metà eletti in rappresentanza dei lavoratori e dei pensionati iscritti al Fondo e metà nominati dalla società Capogruppo in rappresentanza delle Società associate al Fondo. L'elezione dei Delegati che rappresentano i lavoratori e i pensionati iscritti al Fondo avviene in base alle norme contenute nel Regolamento elettorale del Fondo.

I Delegati dell'Assemblea durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Costituiscono motivi di decadenza della carica di Delegato la perdita dei requisiti di eleggibilità indicati dal Regolamento elettorale, la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione e la reiterata assenza non giustificata.

Qualora nel corso del triennio venga a cessare dalla carica uno dei Delegati dei lavoratori, per decadenza, per dimissioni, per morte o per impedimento fisico, subentra nella carica il soggetto risultante averne diritto ai sensi del Regolamento elettorale. I subentranti restano in carica fino al completamento del mandato originario dell'Assemblea.

Qualora, per effetto della cessazione dalla carica di vari Delegati, non possa più essere garantita la regolare composizione dell'Assemblea per mancanza dei sostituti di cui al comma 2, si procederà anticipatamente all'elezione per il rinnovo dell'intera Assemblea dei Delegati, secondo le modalità stabilite nel Regolamento elettorale.

Attribuzioni

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie:

- a) indirizzi di gestione del Fondo proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) approvazione del bilancio annuale della gestione del Fondo, con i relativi allegati,
- c) predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- d) approvazione delle modifiche al Regolamento di attuazione del Fondo e al Regolamento elettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- e) eventuale scelta della società di revisione o di un Revisore dei conti esterno su proposta del Consiglio di Amministrazione sentito il Responsabile del Fondo;
- f) su tutto quanto sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio annuale.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie:



- a. modifiche allo Statuto sulla base del testo proposto dal Consiglio di Amministrazione, previo specifico Accordo aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera b;
- b. scioglimento del Fondo e conseguente nomina dei liquidatori, con attribuzione dei relativi poteri, ovvero sulla sua trasformazione, concentrazione o scorporo, previa informativa alle fonti istitutive;
- c. responsabilità del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale del Fondo e del Collegio dei Revisori, nonché, nei casi gravi di imprudente e di negligente gestione, sulla loro revoca.

3.2. Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale cui spetta - nei limiti delle competenze conferite dallo Statuto, dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle indicazioni dell'Autorità di vigilanza - il compito di definire le linee di indirizzo del Fondo pensione.

Composizione

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da un numero minimo di 12 membri ad un numero massimo di 16 membri, dei quali:

- a. 50% dei Consiglieri nominati dalla Capogruppo in rappresentanza delle Società associate;
- b. 50% dei Consiglieri eletti dagli iscritti in rappresentanza degli iscritti.

Il numero dei membri del Consiglio viene proposto dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea dei delegati entro tre mesi dalla scadenza del mandato sulla base di possibili rilevanti variazioni strutturali relative alle Società associate. I rappresentanti dei lavoratori in seno al Consiglio di Amministrazione vengono eletti, in attuazione del principio di pariteticità, secondo le modalità stabilite dall'allegato Regolamento elettorale.

I membri del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti o nominati per non più di tre mandati consecutivi.

Il processo di verifica della sussistenza dei requisiti prescritti viene svolto dal Consiglio sulla base delle norme emanate dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e delle prescrizioni dell'Autorità di vigilanza, cui viene data adeguata comunicazione circa l'esito. I Consiglieri eletti tra i Delegati decadono dalla carica di Delegati in seno all'Assemblea.

Attribuzioni

In conformità alla disciplina di legge tempo per tempo vigente e nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni fornite dalla Commissione di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione è investito, nel rispetto degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo. In particolare il Consiglio:



- a) elegge il Presidente, il Vice Presidente, rispettivamente e alternativamente tra i componenti del Consiglio rappresentanti le Società associate e i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori iscritti al Fondo, nonché provvede alla nomina del Direttore Generale del Fondo, in possesso di requisiti di professionalità e di onorabilità, scegliendolo tra i nominativi indicati dalla Capogruppo;
- b) elabora il testo delle eventuali modifiche dello Statuto e, dopo averne disposto la comunicazione agli iscritti nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, sottopone dette modifiche all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei Delegati;
- c) apporta le modifiche allo Statuto che si rendano necessarie a seguito di sopravvenute disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP. Tali modifiche vengono apportate con atto pubblico e sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile;
- d) elabora le modifiche e gli aggiornamenti al Regolamento d'attuazione del Fondo; dette modifiche saranno immediatamente esecutive, ma andranno comunque sottoposte all'approvazione dell'Assemblea in occasione della sua prima convocazione, da tenersi entro e non oltre sei mesi;
- e) delibera in merito alla domanda di partecipazione al Fondo avanzata dal Consiglio di Amministrazione di Società appartenenti al Gruppo bancario Credito Valtellinese, previo accordo intervenuto tra le fonti istitutive;
- f) delibera in merito alle variazioni della Nota informativa del Fondo;
- g) fissa gli indirizzi per l'organizzazione funzionale, amministrativa e gestionale del Fondo, la cui esecuzione e controllo sono demandate al Direttore Generale del Fondo;
- h) decide con il voto favorevole di 2/3 dei componenti i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse, di politiche di investimento in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nella Nota informativa;
- i) può adottare una politica di investimento che sia realizzata mediante l'utilizzo di strumenti assicurativi, quali, per esempio, gestioni di tipo assicurativo multigaranzia o gestioni finanziarie unit linked multicomparto, per mezzo di una convenzione con una primaria compagnia assicurativa;
- j) sceglie le imprese di Assicurazione, aventi i requisiti di Legge, con le quali stipulare eventualmente le convenzioni per l'erogazione delle prestazioni complementari agli iscritti;
- k) sceglie le imprese di Assicurazione, aventi i requisiti di Legge, con le quali stipulare le convenzioni per l'erogazione delle prestazioni accessorie;
- l) esercita il diritto di voto relativo ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, anche attraverso il conferimento di una apposita delega;
- m) decide in merito all'investimento delle risorse e, ove se ne ravvisi l'opportunità, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, delibera di rinunciare alla gestione diretta del Fondo e, di conseguenza, stipula convenzioni con i soggetti indicati all'Art. 6 del Decreto, e successive modifiche e integrazioni, ponendo in essere altresì tutti gli adempimenti previsti dalla Legge;



- n) adotta le scritture contabili richieste dalla Legge nonché compie ogni altro adempimento amministrativo;
- o) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti, misure per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario ritenute opportune e comunque in conformità ai criteri elaborati dalla Commissione di Vigilanza;
- p) segnala alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio del Fondo ai sensi dell'Art. 15 del Decreto;
- q) assegna al Direttore Generale del Fondo, previa delega espressa, nei casi in cui il Presidente non possa ottemperarvi, il compito di tenere i rapporti con gli Organismi esterni e di Vigilanza trasmettendo;
- r) sottopone il bilancio annuale, con l'allegata relazione illustrativa, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, alla ratifica dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio in conformità alle disposizioni tempo per tempo emanate dalla Commissione di Vigilanza;
- s) sceglie, con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, i soggetti gestori e individua la Banca depositaria delle risorse del Fondo;
- t) sceglie il soggetto incaricato della gestione amministrativa, con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, definendo i contenuti della convenzione, nonché procede alla sua revoca previo parere del Direttore Generale del Fondo;
- u) attribuisce deleghe ai singoli Consiglieri per la trattazione di particolari argomenti;
- v) attribuisce al Direttore Generale del Fondo deleghe relative alla firma della corrispondenza ordinaria;
- w) definisce, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni;
- x) determina le modalità di reintegro della posizione individuale nei casi di accesso all'anticipazione;
- y) propone all'Assemblea dei delegati l'eventuale compenso da assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti e del Direttore Generale del Fondo;
- z) valuta l'opportunità di iscrivere altre categorie di lavoratori al Fondo;
- aa) verifica la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti e del Direttore Generale del Fondo;
- bb) nomina una o più commissioni ristrette e paritetiche per lo studio di specifiche problematiche.

Nell'esercizio delle predette competenze e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione si occupa di:

- definire il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle Funzioni Fondamentali (Gestione dei Rischi, Revisione Interna e Funzione Attuariale) e, in tale ambito, delineare il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definire le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e all'attività attuariale;
- definire la politica di remunerazione;
- definire la politica di esternalizzazione;
- definire la politica di gestione dei conflitti di interesse;



- definire il piano d'emergenza;
- approvare la valutazione interna del rischio;
- nominare il Direttore Generale.
- assumere le determinazioni inerenti alla trasparenza della politica di impegno e alla strategia di investimento azionario del Fondo;
- assumere le determinazioni in tema di politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti;
- nominare i titolari delle Funzioni fondamentali di gestione dei rischi e di revisione interna;
- individuare i soggetti a cui possono essere affidate le attività esternalizzate, approvando le relative convenzioni.

3.3. Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e alternativamente tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelle rappresentanti i lavoratori. Il Presidente dura in carica 18 mesi. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta in giudizio nei confronti dei terzi e delle pubbliche amministrazioni.

Attribuzioni

Il Presidente:

- convoca e presiede le sedute dell'Assemblea;
- indice le elezioni dei Delegati per la composizione dell'Assemblea secondo le procedure e le modalità temporali previste nel Regolamento elettorale;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- salvo diversa delega del Consiglio al Direttore Generale, tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di Vigilanza trasmettendo, in particolare, alla Commissione di Vigilanza ogni variazione e innovazione della fonte istitutiva corredata da nota descrittiva del relativo contenuto;
- sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e delle quote e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
- assume, in caso di improrogabile urgenza, sentito il Vice Presidente, le determinazioni che giudichi indispensabili, eccettuate quelle attinenti all'approvazione del bilancio, sottoponendole, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza.

In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.



3.4. Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di vigilare sull'amministrazione del Fondo, sull'osservanza della Legge e dello Statuto, nonché sul suo corretto funzionamento, di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo.

Composizione

Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri effettivi e due membri supplenti, di cui:

- metà nominati dalla Capogruppo in rappresentanza delle Società associate;
- metà eletti in rappresentanza degli iscritti.

I rappresentanti dei lavoratori in seno al Collegio dei Revisori vengono eletti, in attuazione del principio di pariteticità, secondo le modalità stabilite dall'allegato Regolamento elettorale. I Revisori eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti e i Revisori nominati in rappresentanza delle società associate costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'interesse del Fondo.

Tutti i componenti il Collegio, iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

Il processo di verifica della sussistenza dei requisiti prescritti viene svolto dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle norme emanate dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e delle prescrizioni dell'Autorità di vigilanza, cui viene data adeguata comunicazione circa l'esito.

Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente, nell'ambito della componente che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dura in carica 18 mesi.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica per massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo; sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato, nell'ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva provvederà alla validazione della sostituzione.

Attribuzioni

Al Collegio spettano i compiti e i poteri previsti dall'Art. 2403 e seguenti del Codice civile; spetta in particolare al Collegio:

- vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale, con le disposizioni statutarie, regolamentari e le relative disposizioni di legge;



- accertare la regolare tenuta della contabilità del Fondo, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione per la valorizzazione del patrimonio;
- comunicare alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ogni eventuale irregolarità riscontrata, inviando copia della comunicazione al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente del Fondo;
- comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate, in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nei quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 del Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio;
- formulare all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, nonché il proprio parere in caso di revoca del predetto incarico per giusta causa;
- esercitare la funzione di revisione legale dei conti;
- segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- redigere la relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio;
- vigilare sulla regolare tenuta dei libri sociali;
- sottoscrivere, a cura del Presidente, il prospetto di determinazione dell'Attivo Netto Destinato alle Prestazioni e del valore della quota.

I Revisori nell'esercizio della funzione di controllo contabile possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

3.5. Il Direttore Generale

Il Direttore Generale del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione; deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

Il processo di verifica della sussistenza dei requisiti prescritti viene svolto dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle norme emanate dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Autorità di vigilanza, cui viene data adeguata comunicazione circa l'esito.

Il Direttore Generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza



con il quadro normativo di riferimento.

Il Direttore Generale del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'Art. 2396 del Codice civile.

Attribuzioni

Il Direttore Generale rappresenta la figura principale nell'ambito della struttura operativa del Fondo e sovrintende allo svolgimento delle attività, siano esse svolte direttamente da strutture interne del Fondo o da parte di fornitori di servizi in regime di esternalizzazione.

Al Direttore Generale sono assegnati, in particolare, i seguenti poteri e funzioni:

- è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, nonché mediante l'attivazione di strumenti di controllo di gestione volti a verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative, ivi comprese quelle affidate in regime di outsourcing;
- è preposto a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione, anche attraverso la predisposizione degli atti contrattuali che regolano i rapporti del Fondo e lo svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei gestori finanziari e del Depositario;
- supporta l'organo di amministrazione, con l'ausilio della Funzione di Gestione dei rischi, nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni, verificando la coerenza con il quadro normativo di riferimento, con gli indirizzi strategici del Fondo e con le risorse disponibili. In tale ambito rientra anche l'analisi delle caratteristiche dei potenziali aderenti, associati e beneficiari e la valutazione dei relativi bisogni previdenziali;
- assicura l'efficiente e tempestiva trattazione dei reclami pervenuti al Fondo e la connessa reportistica alla Covip, e cura l'aggiornamento del relativo registro;
- provvede all'invio alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, di dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente, esegnala, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Le principali funzioni del Direttore Generale sono di seguito elencate:

- esegue le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- fornisce al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Sindaci e alle Commissioni elementi utili a supporto delle relative delibere e pareri, indicazioni in merito al quadro normativo, nonché informazioni sulle risorse disponibili per il funzionamento del Fondo;
- fornisce il supporto alla Funzione di Gestione dei Rischi, di Revisione Interna e Attuariale per lo svolgimento della loro attività;



- nell'ipotesi di segnalazioni di violazioni o problematiche da parte dei titolari delle Funzioni Fondamentali, provvede a coinvolgere i referenti, interni o esternalizzati, delle aree in cui si rileva una criticità o una violazione della normativa, al fine di individuare i presidi, gli interventi o le azioni d'apporto in essere per la risoluzione della problematica rilevata;
- sovrintende alla stesura, alla tenuta e all'aggiornamento della documentazione di natura organizzativa (circolari, manuali, facsimili di comunicazioni) assicurandone la necessaria reperibilità;
- sovrintende al processo di elaborazione delle comunicazioni agli iscritti in conformità alla regolamentazione in materia di trasparenza;
- svolge il ruolo di responsabile, relativamente al trattamento dei dati personali, ai fini della normativa vigente in materia di privacy;
- sovrintende al processo di elaborazione delle segnalazioni di vigilanza;
- accerta e verifica l'invio all'Autorità di vigilanza della documentazione richiesta dalla medesima Autorità, entro i termini prescritti, nel rispetto della apposita procedura;
- presidia gli adempimenti connessi alla gestione dei conflitti di interesse.

3.6. La struttura Operativa

La struttura Operativa garantisce adeguata assistenza al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori dei conti e all'Assemblea nelle loro funzioni istituzionali, provvedendo ai relativi adempimenti con tempestività ed efficienza.

Assicura un puntuale e tempestivo flusso di comunicazioni tra i vertici del Fondo e gli iscritti attraverso gli strumenti e secondo le modalità preventivamente autorizzate dal Direttore.

E' composta da due risorse e si avvale del supporto del Service amministrativo; di quest'ultimo si parlerà nella parte del presente Documento dedicata alle attività esternalizzate. Di seguito, invece, si fornisce la descrizione degli uffici amministrativi interni, che riferiscono al Direttore Generale.

Il Fondo si avvale, altresì, per lo svolgimento di attività amministrative, anche di un Service amministrativo; di quest'ultimo si parlerà nella parte del presente Documento dedicata alle attività esternalizzate. Di seguito, invece, si fornisce la descrizione delle attività della Struttura Operativa interna.

Attribuzioni

Per la realizzazione degli obiettivi appena sopra enunciati le principali attività della Struttura sono quelle di seguito descritte.

Collaborare con il gestore amministrativo relativamente alla gestione attiva (adesioni e contributi, segnalazioni statistiche periodiche, comunicazioni agli iscritti), alla gestione delle liquidazioni (prestazioni in capitale e anticipi), alla gestione delle prestazioni in R.I.T.A. A titolo esemplificativo e non esaustivo queste attività consistono in:



Gestione dei conti individuali: Ciclo attivo della gestione previdenziale

- registrazione nuove adesioni;
- variazioni di anagrafiche e di dati contributivi;
- acquisizione contribuzione mensile e volontaria;
- giro della contribuzione ai comparti di investimento;
- acquisizione contribuzione per prestazioni accessorie;
- trasferimenti in entrata;
- switch e riallocazione tra linee di investimento;
- sospensione temporanea della contribuzione.

Gestione dei conti individuali: Ciclo passivo della gestione previdenziale

- acquisizione delle richieste della prestazione previdenziale (in capitale/rendita);
- disinvestimento della posizione previdenziale (da linee finanziarie/assicurativa);
- prestazione in capitale (riscatti, trasferimenti, R.I.T.A., prestazioni pensionistiche e anticipazioni): erogazione e adempimenti correlati;
- prestazioni in rendita: accensione delle posizioni pensionistiche e adempimenti correlati (informativa agli associati, contatti con la Compagnia d'assicurazione);
- cessione della prestazione (cessione del quinto).

Gestione amministrativa:

- tenere i contatti, per tutti gli aspetti amministrativi, con il depositario, i gestori finanziari e il gestore amministrativo;
- gestione della documentazione contabile;
- controllo e pagamento del contributo annuale a COVIP;
- gestione dei pagamenti.

Adempimenti fiscali:

- gestione delle ritenute a titolo di imposta;
- gestione degli F24;
- gestione mod. Unico e 770;
- certificazione Unica delle prestazioni erogate e dei compensi corrisposti;
- comunicazione dei contributi non dedotti.

Rapporti con gli iscritti:

- assistenza telefonica agli associati;
- curare, con il supporto del fornitore esterno, l'aggiornamento e il monitoraggio del sito web e dei socialmedia.;
- prospetto delle prestazioni pensionistiche;



- nota informativa;
- certificazione dei contributi volontari;
- designazione dei beneficiari;
- gestire la posta elettronica e la posta elettronica certificata.

Attività di segreteria:

- supporto ed eventuale partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati;
- supporto ed eventuale partecipazione alle riunioni del Collegio dei Revisori;
- supporto all'attività del Direttore Generale;
- supporto per l'aggiornamento dei libri sociali;
- supporto per la gestione degli adempimenti in caso di rinnovo degli organi sociali;
- supporto per la gestione della stipula e/o rinnovo delle convenzioni;
- supporto per l'aggiornamento dei documenti di ordinamento interno.

Altre attività:

- gestione dei rimborsi spesa;
- gestione dell'archivio cartaceo e documentale;
- supporto al Direttore Generale per la gestione dei reclami;
- controllo delle attività affidate in outsourcing;
- presidio delle attività connesse alle segnalazioni di vigilanza a Covip.

3.7. Responsabile delle segnalazioni EMIR verso la Covip

Il responsabile EMIR verso la Covip ha il compito di effettuare le segnalazioni dovute alla Vigilanza in relazione alle operazioni in derivati OTC non confermate e che sono state in essere per più di 5 giorni lavorativi, nonché alle controversie connesse alle medesime operazioni che vertono su un importo o un valore superiore a 15 milioni di euro e che sono pendenti per almeno 15 giorni lavorativi.

Tali adempimenti discendono dal Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti finanziari derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Regolamento EMIR) e dalle indicazioni operative emanate dalla Covip in materia di tecniche di attenuazione dei rischi sui contratti derivati negoziati fuori borsa non compensati mediante controparte centrale.

Il Fondo ha conferito la responsabilità al Direttore Generale.

4. RAPPRESENTAZIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI E DELLE ALTRE FUNZIONI



Nell'ambito della struttura di governo del Fondo operano le Funzioni istituite dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza alle disposizioni normative e della Vigilanza (Funzioni Fondamentali) funzioni alle quali sono attribuiti gli specifici compiti di cui in appresso.

Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previste dal D.M. Lavoro 11 giugno 2020 n. 108 trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente e come da verbale posto agli atti della riunione di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

I titolari della funzione di gestione dei rischi, della funzione attuariale e della funzione di revisione interna comunicano al Consiglio di Amministrazione, con la periodicità e nella modalità stabilita da tale organo, e ogni qualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità, affinché il Consiglio di Amministrazione possa stabilire quali azioni eventualmente intraprendere.

In conformità alle vigenti disposizioni normative, nel Fondo sono adottate misure di prevenzione verso qualsivoglia atto di ritorsione da parte di chiunque nei confronti del titolare della Funzione che abbia effettuato una segnalazione alla Covip ai sensi dell'art. 5-bis, comma 5, del D.lgs. 252/2005 e tale protezione si estende per tutto il tempo necessario, anche se la segnalazione dovesse risultare infondata a seguito di approfondimenti.

4.1. Funzione di Revisione Interna

In base alle "Direttive generali" adottate con deliberazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data 29 luglio 2020, la nuova regolamentazione sulla istituzione delle Funzioni Fondamentali all'interno delle forme pensionistiche complementari non impone un unico modello organizzativo, ma spetta all'organo di amministrazione di ciascun fondo pensione definire, entro i limiti consentiti dalla normativa, la propria organizzazione nel modo più appropriato rispetto alle proprie caratteristiche, quali, ad esempio, il regime pensionistico applicato, le modalità gestionali, la configurazione della platea di riferimento, l'articolazione dei flussi contributivi, la tipologia delle prestazioni fornite e le caratteristiche dei soggetti tenuti alla contribuzione.

Sulla scorta di tali considerazioni, come si è già sopra anticipato, l'incarico della Funzione di Revisione Interna è stato conferito dal Fondo al Collegio dei Revisori dei Conti, avendo il Consiglio di Amministrazione valutato che detta scelta risponde a criteri di efficienza, di economicità e di affidabilità e che certamente essa è ricaduta su soggetti dotati della necessaria esperienza e indipendenza.

Tale scelta appare, infatti, compatibile con la dimensione, la natura, la portata e la complessità delle attività del Fondo pensione, ed appare inoltre supportata dalla considerazione che molti dei compiti oggi attribuiti alla nuova Funzione di revisione interna erano già previsti in capo all'organo di controllo del Fondo, che continua a svolgerli anche nel nuovo contesto normativo, sia pure con diverse modalità ed integrandoli con le nuove attività oggi richieste alla Funzione (si fa riferimento, ad esempio, alle verifiche di attendibilità delle rilevazioni contabili).



Occorre considerare, altresì, che il Collegio ha maturato, nel corso della sua attività, una approfondita conoscenza del complessivo sistema dei controlli, anche attraverso scambi periodici con gli altri organismi deputati alle diverse tipologie di monitoraggio (ovvero la Funzione di Gestione dei Rischi e la Società incaricata del servizio di Risk Management).

Per garantire l'indipendenza e l'autonomia della Funzione, il Fondo ha adottato le seguenti misure: la Funzione

- riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- può comunicare con gli Organi/Strutture del Fondo senza restrizioni o intermediazioni;
- può accedere senza vincoli a dati, archivi e beni del Fondo, inclusi i fornitori di attività esternalizzate;
- è separata in termini organizzativi e funzionali rispetto alle strutture operative del Fondo e alla

Funzione di Gestione dei Rischi deputata alla conduzione di controlli di secondo livello circoscritti all'area dei rischi operativi e connessi alla gestione delle risorse.

Attribuzioni

La funzione, in base a quanto richiesto dall'articolo 5-quater del D.lgs. n. 252/2005, verifica:

- la correttezza dei processi gestionali e operativi riguardanti il Fondo pensione: a tale scopo la Funzione di Revisione Interna verifica la correttezza dei processi interni, l'efficacia e l'efficienza delle procedure organizzative del Fondo;
- l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, ossia la rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;
- l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del Fondo, comprese le attività esternalizzate;
- la funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del Fondo: a tale scopo la Funzione verifica l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità (ICT audit) affinché non siano inficiate la qualità, correttezza e tempestività delle informazioni; in tale ambito la Funzione è chiamata a valutare il piano di emergenza predisposto dal Fondo pensione e i piani di emergenza dei fornitori delle attività esternalizzate, che vengono acquisiti dal Fondo.

E' stabilito che la Funzione di revisione interna riferisca al Consiglio le risultanze delle analisi compiute e le eventuali disfunzioni e criticità rilevate, con una periodicità trimestrale, e predisponga con cadenza annuale una Relazione al Consiglio, contenente i suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate e le raccomandazioni in ordine ai tempi per la loro rimozione, nonché l'evidenziazione degli interventi operati rispetto a quanto segnalato nella Relazione precedente.

Le medesime informazioni dovranno essere anche comunicate al Direttore generale, mentre le risultanze della specifica area oggetto di revisione dovranno essere altresì comunicate al responsabile dell'attività operativa oggetto del controllo.

In ogni caso, le situazioni di particolare gravità accertate dalla Funzione dovranno essere segnalate con urgenza



al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore generale. Laddove l'organo al quale la Funzione di revisione interna abbia trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non dovesse intraprendere azioni correttive adeguate e tempestive, nei casi previsti dall'articolo 5-bis comma 5 del D.lgs n. 252/2005, la Funzione deve darne comunicazione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

4.1.1. Modalità di svolgimento della Funzione di Revisione Interna

Entro il 31 marzo di ogni anno la Funzione di Revisione Interna presenta al Consiglio di Amministrazione il Piano annuale dei controlli affinché sia approvato dall'Organo amministrativo con eventuali modifiche o integrazioni avanzate dallo stesso o dall'Organo di Controllo.

Per consentire lo svolgimento pieno dei suoi compiti, la Funzione di Revisione Interna ha accesso a tutte le attività del Fondo, comprese quelle esternalizzate, con particolare riferimento alle procedure e alle attività svolte dal Service amministrativo.

L'esito delle verifiche condotte è riportato in un verbale indirizzato all'Organo di Amministrazione; inoltre, nel corso dell'esercizio, la Funzione predispone una Relazione semestrale che illustra l'attività svolta nel periodo e che viene presentata al Consiglio di Amministrazione.

Annualmente, la Funzione di Revisione Interna predispone una Relazione attestante i controlli effettuati nel corso dell'esercizio, con evidenza dei relativi esiti e delle eventuali azioni correttive richieste e poste in essere da parte del Fondo. La predetta Relazione viene indirizzata all'Organo di amministrazione e contiene il riepilogo delle eventuali proposte avanzate nel corso dell'esercizio per eliminare le carenze eventualmente riscontrate e le raccomandazioni in ordine ai tempi per la loro rimozione, nonché l'evidenziazione degli interventi operati rispetto a quanto segnalato a seguito delle verifiche svolte.

È compito della Funzione di Revisione Interna comunicare direttamente all'Autorità di vigilanza le situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività, qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno del Fondo stesso.

Tutta la documentazione attestante l'attività di revisione svolta e gli interventi effettuati sono conservati presso la sede del Fondo.

4.2. Funzione di Gestione dei Rischi

L'incarico della Funzione di Gestione dei Rischi è conferito dal Consiglio di Amministrazione a un soggetto in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, la cui verifica viene svolta dal Consiglio sulla base delle prescrizioni dell'Autorità di vigilanza, cui viene data adeguata comunicazione circa l'esito.



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare la Funzione di Gestione dei Rischi ad un membro del Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle specifiche competenze ed esperienze da questi maturate anche in merito al funzionamento e all'assetto organizzativo del Fondo pensione, potendo peraltro contare, oltre al supporto della struttura operativa, anche di quello della società di consulenza appositamente individuata del Fondo per le attività di Financial Risk Management (Bruni, Marino & C.).

Tale nomina è inoltre effettuata in base a criteri di efficienza, di economicità e di affidabilità, valutando altresì che detta scelta non produce effetti negativi sull'assetto stesso del Fondo, sull'attività di vigilanza della COVIP e sulla qualità dei servizi resi ad aderenti e beneficiari.

L'incarico è stato assegnato dal Consiglio di Amministrazione al Dr. Fabio Salis, Consigliere di Amministrazione del Fondo pensione.

Il sistema di gestione dei rischi è integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali del Fondo, tenuto conto del ruolo dei diversi soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e della Funzione di Revisione Interna.

Attribuzioni

La Funzione, che è destinataria dei flussi informativi che riguardano tutti i rischi individuati come rilevanti per il Fondo:

- concorre alla definizione del sistema di controllo dei rischi del Fondo, anche inerenti alla gestione finanziaria, e alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema medesimo;
- contribuisce all'identificazione dei rischi connessi all'operatività del Fondo, anche in relazione alle attività esternalizzate, nonché di quelli connessi alla gestione delle risorse;
- definisce le modalità di monitoraggio degli stessi;
- riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione le risultanze delle analisi compiute e le eventuali disfunzioni e criticità rilevate con riferimento alle fattispecie rientranti nel proprio ambito di competenza così come identificate in sede di valutazione interna dei rischi.

4.2.1. Modalità di svolgimento della Funzione di Gestione dei Rischi

Come previsto dal documento di Politica di gestione dei rischi approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, il titolare della Funzione di Gestione dei Rischi esamina, con frequenza almeno trimestrale, l'andamento degli indicatori e le schede di "fact checking" predisposte dalle strutture del Fondo comprovanti l'avvenuto svolgimento delle attività nei termini prescritti dalla normativa o dalla regolamentazione interna e predispose una relazione per il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale.

Con frequenza mensile, la Funzione esamina l'andamento degli indicatori di rischio inerenti alla gestione finanziaria, così come identificati nell'ambito del Documento di valutazione interna del rischio e fornisce un rapporto, indirizzato al Consiglio di Amministrazione, nel quale è indicato lo stato di ogni indicatore rispetto alle



soglie di tolleranza definite.

Qualora dall'esame della documentazione e degli indicatori raccolti venissero rilevate carenze o andamenti anomali dei fenomeni posti sotto controllo, la Funzione di Gestione dei Rischi comunica al Direttore, che a sua volta provvede a coinvolgere i referenti delle aree in cui si rileva un'alterazione del profilo di rischio, al fine di individuare i presidi, gli interventi o le azioni da porre in essere per la risoluzione o la mitigazione del rischio rilevato. Tali interventi devono tener conto di una valutazione circa la congiunturalità o strutturalità del fenomeno registrato.

I documenti prodotti dalla Funzione di gestione dei rischi sono inviati al Consiglio di Amministrazione e alla Funzione di Revisione Interna, e per conoscenza, al Direttore Generale. In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, la Funzione predispone ogni anno una relazione sulle attività svolte che viene trasmessa dal titolare al Direttore Generale il quale provvede a metterla a disposizione del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale e della Funzione di revisione interna.

Annualmente il titolare della Funzione di Gestione dei Rischi procede a una valutazione dell'adeguatezza del sistema sulla base:

- delle risultanze derivanti dalla registrazione degli eventi legati a rischi operativi che hanno determinato una perdita per il Fondo;
- delle risultanze dell'attività svolta;
- delle evidenze di criticità che dovessero emergere nell'ambito dell'attività della Funzione di Revisione Interna, nonché dei suggerimenti espressi dalla stessa Funzione nell'ambito della relazione annuale ovvero da questa portati a conoscenza della Funzione di Gestione dei Rischi in relazione alla gravità di quanto riscontrato;
- delle criticità che potrebbero emergere attraverso l'esame dei reclami registrati;
- di ogni altra evidenza utile alla valutazione.

Oltre a queste verifiche di carattere ordinario il titolare della Funzione di Gestione dei Rischi esamina l'impatto sul sistema di gestione ogni qualvolta si realizzino delle situazioni tali da richiedere una revisione parziale o generale del presente documento.

A tal fine sono individuati i seguenti key risk indicators:

- modifiche rilevanti nei processi amministrativi (ad esempio internalizzazione di parti del processo amministrativo);
- modifiche normative rilevanti;
- variazioni significative (quantitative) di alcune attività amministrative (ad esempio significativo aumento dei soggetti che hanno richiesto la "cessione del quinto");
- modifiche significative nella struttura di gestione finanziaria (ad esempio modifiche dell'asset allocation strategica) o dell'articolazione della struttura di gestione;



- introduzione della gestione finanziaria diretta;
- modifiche rilevanti della struttura della popolazione degli iscritti o dei soggetti tenuti alla contribuzione ovvero della composizione del collettivo dei singoli comparti.

Qualora si introducano modifiche organizzative e regolamentari riferite alle fattispecie indicate, nell'ambito del processo decisionale delle strutture e degli organi del Fondo viene acquisito il parere preventivo del titolare della Funzione di Gestione dei Rischi per quello che attiene strettamente all'impatto sulla struttura dei rischi a cui è esposto il Fondo pensione.

La Funzione relaziona annualmente al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, cui, come detto, è affidata la Funzione di Revisione Interna, in merito all'esito delle attività svolte.

È compito della Funzione di Gestione dei Rischi comunicare direttamente all'Autorità di vigilanza le situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività, qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno del Fondo stesso.

4.3. La Funzione Attuariale (esternalizzata)

Nel rispetto della normativa vigente il Fondo, che ha una sezione a prestazione definita, è dotato anche della funzione attuariale.

L'incarico della Funzione Attuariale è conferito dal Consiglio di Amministrazione e il suo titolare deve possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente, la cui verifica viene svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle prescrizioni dell'Autorità di vigilanza, cui viene data adeguata comunicazione circa l'esito.

In considerazione della specifica qualifica richiesta dalla normativa per l'espletamento dei compiti istituzionali della Funzione Attuariale, il Fondo ha deliberato di assegnare la stessa a un Attuario indipendente di provata esperienza valutando appropriata l'esternalizzazione della Funzione in base a criteri di efficienza, di economicità e di affidabilità.

Ha altresì valutato che tale scelta garantisce un adeguato presidio circa l'imparzialità dell'operato, la qualità, l'indipendenza e l'obiettività di giudizio della Funzione, con la precisazione che il soggetto cui è affidata la funzione è anche distinto dall'Attuario, pure esterno al Fondo, incaricato della predisposizione del bilancio tecnico.

L'incarico è stato affidato dal Consiglio di Amministrazione allo Studio Olivieri e Associati nella persona della Prof.ssa Paola Fersini. Si rileva che l'incarico di predisporre il bilancio tecniche e il calcolo delle riserve matematiche per la Sezione II a prestazioni definite è stato assegnato al Prof. Giuseppe Melisi dello Studio Olivieri e Associati.



In merito alle esigenze di separatezza delle due funzioni vanno evidenziate la libertà, autonomia e indipendenza professionale che vengono richieste ad ogni Attuario dal relativo Codice deontologico professionale e che rappresentano comunque una garanzia circa l'assolvimento in modo corretto ed imparziale dei doveri connessi alle proprie mansioni.

Si precisa che i team di lavoro delle due predette funzioni sono distinti e indipendenti.

Attribuzioni

Alla Funzione Attuariale sono attribuiti i seguenti compiti:

- coordinamento e supervisione del calcolo delle riserve tecniche;
- verifica dell'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e delle ipotesi fatte a tal fine;
- verifica della sufficienza e della qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
- confronto delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza;
- attestazione dell'affidabilità e dell'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
- formulazione di pareri sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui il Fondo disponga di tali accordi;
- contribuire all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.

Alla Funzione Attuariale, funzione di controllo di secondo livello e che deve attenersi ai principi di correttezza, riservatezza e competenza, viene garantita la possibilità di operare in piena indipendenza. A tale fine essa:

- è distinta a livello organizzativo dalle strutture preposte alla gestione operativa e dal soggetto preposto al calcolo della riserva matematica;
- è collocata a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione.

Il titolare della Funzione Attuariale si avvale della struttura interna del Fondo e deve segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale carenze (quantitative o qualitative) che possono determinare un pregiudizio allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Annualmente, la Funzione predispone una relazione sulle attività svolte che viene trasmessa dal titolare al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e al Collegio Sindacale. I documenti prodotti dalla Funzione Attuariale sono inviati per conoscenza alla Funzione di Revisione Interna e alla Funzione di Gestione dei Rischi.

La Funzione Attuariale comunica all'Autorità di Vigilanza le situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno del Fondo stesso.



4.4. Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (o Data Protection Officer) - di seguito, per brevità DPO - è una funzione indipendente ed è referente, per le attività di competenza, al Consiglio di Amministrazione. Al DPO sono affidati i compiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

In particolare, il DPO si occupa di:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti/collaboratori che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento 2016/679 nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento UE 2016/679, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione di organi di amministrazione/dipendenti/collaboratori che partecipano ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento UE 2016/679
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento UE 2016/679, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

4.5. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

L'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è affidato alla Banca che lo svolge secondo le previsioni di legge nei riguardi della totalità dei propri dipendenti, ancorché distaccati ad entità terze, quale è il Fondo.

Il Responsabile ha le seguenti attribuzioni:

- fornire il Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro;
- predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi;
- predisporre la Valutazione Stress da lavoro;
- fornire la formazione di base del personale in materia di misure antincendio, primo soccorso, aggiornamento dirigenti/preposti e RLS.



4.6. Altre attività affidate a soggetti esterni

Di seguito si riportano le ulteriori attività attribuite a soggetti esterni al Fondo, con l'avvertenza che alcune di esse non costituiscono "esternalizzazione" in senso stretto, per tale intendendosi, in base a quanto specificato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, solo quelle che il Fondo potrebbe svolgere mediante risorse interne.

La decisione di procedere all'esternalizzazione di una Funzione Fondamentale o di un'altra attività deve essere assunta dal Consiglio di Amministrazione sulla base di una adeguata motivazione.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione nell'assumere la decisione relativa all'esternalizzazione deve accertarsi che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:

- arrecare un pregiudizio alla qualità del sistema di governo del Fondo;
- determinare un indebito incremento del rischio operativo;
- compromettere la capacità della Covip di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sul Fondo;
- compromettere la capacità del Fondo di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari.

A tale fine, tra l'altro, gli accordi di esternalizzazione garantiscono espressamente la facoltà della COVIP di richiedere informazioni ai fornitori delle attività esternalizzate nonché quella di effettuare ispezioni presso i gli stessi, accedendo ai relativi locali, se non sono già sottoposti a vigilanza prudenziale di altra Autorità. Analoga facoltà è prevista, per l'espletamento delle attività di controllo nei confronti degli altri outsourcers, a favore della Funzione di Revisione Interna.

Non rappresenta invece esternalizzazione, ad esempio, l'attività di Depositario delle risorse del Fondo pensione e l'Advisor.

4.7. Service amministrativo (attività esternalizzata)

Il Service amministrativo assolve alle attività operative finalizzate agli adempimenti connessi alla partecipazione al Fondo da parte degli iscritti. Tale attività è svolta nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto nonché degli orientamenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Vigilanza; i suoi contenuti sono dettagliati nel contratto sottoscritto con il Fondo pensione.

I servizi resi dal Service amministrativo comprendono la gestione amministrativa dei cicli attivo e passivo, servizi web personalizzati, amministrazione dei titoli e tenuta della contabilità.

Il Service provvede mensilmente alla determinazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni e alla conseguente



valorizzazione delle quote rappresentative dei singoli comparti del Fondo.

Stante la centralità del ruolo del Service nell'ambito dei flussi informativi prodotti dai diversi soggetti coinvolti nelle fasi gestionali del Fondo (Service amministrativo, Depositario, Gestori finanziari e Fondo stesso), per regolamentarne l'operatività è stato definito un service level agreement (SLA) che fissa le modalità e termini di esecuzione delle diverse fasi operative da parte di ognuno dei predetti soggetti.

Inoltre, il Service provvede alla predisposizione e invio delle Informazioni Statistiche e di Vigilanza secondo le disposizioni emanate dalla Covip.

Tra il Fondo e il Service amministrativo è stato peraltro concordato un manuale operativo che dettaglia, per ciascuna attività inerente al ciclo attivo, al ciclo passivo, alla gestione contabile, alla gestione dell'area riservata del sito web e alle restanti attività, i soggetti coinvolti nelle attività medesime, i supporti utilizzati e le modalità e termini di esecuzione delle stesse.

4.8. La Società di Revisione

La Società di Revisione è nominata dall'Assemblea dei rappresentanti su proposta del Collegio dei Revisori dei conti.

Attribuzioni

La Società esercita la revisione legale dei conti.

In tale ambito procede:

- all'accertamento della regolare contabilizzazione e consuntivazione dei dati contabili;
- a verifiche presso il Fondo e la società incaricata dei servizi di gestione amministrativa;
- a verifiche in merito alla regolarità del processo contabile;
- a verifiche sulla regolare tenuta dei libri contabili (libro giornale, libro inventari e sezionale titoli);
- a controlli sull'adeguatezza e sulla regolarità degli adempimenti previsti dalla normativa;
- all'accertamento della correttezza e adeguatezza degli elementi raccolti in funzione della tipologia delle operazioni esaminate.

4.9. Gestori finanziari (gestione indiretta)

Le Società incaricate provvedono alla gestione delle risorse patrimoniali del Fondo nel rispetto delle previsioni e criteri fissati dalle vigenti disposizioni normative, nonché nei limiti e in conformità alle convenzioni di gestione che ciascun gestore ha stipulato con il Fondo.

I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti



e in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto delle delibere assunte in materia di politica di investimento perseguendo l'obiettivo della diversificazione degli investimenti, della efficiente gestione del portafoglio e della diversificazione del rischio contenendo i costi di transazione, gestione e funzionamento del Fondo e massimizzando i rendimenti, nonché delle previsioni di cui allo Statuto.

Nella convenzione devono essere espressamente previste:

- la durata della convenzione;
- le modalità di controllo dei risultati ottenuti dal gestore prevedendo i periodi e i relativi indici di riferimento;
- la definizione del portafoglio di riferimento e le modalità con cui potrà essere modificato;
- le apposite clausole di recesso nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione valuti insoddisfacente l'andamento dei rendimenti misurato da specifici indici.

Il Fondo (con riferimento alla Sezione I) opera attraverso una gestione multi comparto e con differenti gestori che sono stati identificati mediante selezioni a evidenza pubblica svolte in conformità alle disposizioni normative vigenti e in accordo alle indicazioni all'uopo emanate dalla Vigilanza.

In particolare, il gestore finanziario:

- investe le risorse finanziarie nel rispetto delle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione;
- pone in essere, nel rispetto del mandato di gestione ricevuto, le diverse operazioni di compravendita di strumenti finanziari provvedendo a disporre l'esecuzione sul mercato (tramite attivazione di specifici broker) e provvedendo alla gestione delle successive fasi di middle e back office finanziario (trade matching e settlement);
- colloquia telematicamente con il Service amministrativo al fine di trasmettere al medesimo i dettagli (operazioni e portafoglio valorizzato) necessari alla corretta ricostruzione e contabilizzazione di tutte le movimentazioni finanziarie;
- trasmette all'organo di amministrazione della forma pensionistica una rendicontazione periodica sulle scelte effettuate;
- effettua, per conto del Fondo, le segnalazioni dovute in relazione alla regolamentazione EMIR comunicando al Fondo l'avvenuta corretta esecuzione;
- se richiesto, esercita il diritto di voto spettante al Fondo inerente ai titoli oggetto della gestione secondo le istruzioni vincolanti eventualmente impartite dall'Organo di Amministrazione;
- tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario in conformità a quanto stabilito nelle convenzioni stipulate col Fondo.



Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

L'operatività dei gestori e i flussi informativi connessi con l'attività di gestione sono dettagliate nell'ambito del Service Level Agreement (SLA) sottoscritto da Fondo pensione, Gestori, Service amministrativo e Depositario. Inoltre, in conformità alle convenzioni stipulate, i gestori trasmettono al Fondo dati e documenti inerenti all'attività svolta.

4.10. I Gestori assicurativi

La Sezione I del Fondo è strutturata, secondo una gestione multicomparto, differenziata per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. Nell'ambito della Sezione I è, inoltre, previsto un comparto assicurativo - destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente - gestito attraverso polizze di ramo V.

Tali gestioni possono essere attuate nell'ambito del Fondo ai sensi dei Decreti Ministeriali n. 62/2007 e n. 166/2014 in quanto forma pensionistica "preesistente" che, di conseguenza, può avvalersi di questa tipologia gestionale.

In relazione a tale tipologia di investimento, si evidenzia che, per la natura stessa del rapporto sottostante, la titolarità degli attivi gestiti è integralmente trasferita alla Compagnia assicurativa, mantenendo quindi il Fondo un mero diritto di credito verso la medesima. Di conseguenza, ogni strategia generale di investimento, al pari delle singole operazioni è rimessa alla totale autonomia decisionale della Compagnia assicurativa senza che il Fondo possa in alcun modo esprimere preferenze né, tantomeno, svolgere controlli sugli asset gestiti.

4.11. La Compagnia incaricata dell'erogazione delle rendite

Per l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita il Fondo con riferimento alla Sezione I ha optato, in linea con la generalità delle forme pensionistiche di nuova istituzione, per la stipula di una convenzione con un soggetto abilitato.

La Compagnia che, nel caso del Fondo coincide con il gestore del comparto assicurativo, provvede pertanto all'erogazione delle prestazioni in forma di rendita a favore degli iscritti che ne abbiano fatto richiesta, sulla base di quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta con il Fondo pensione.

All'atto della attivazione di una prestazione in forma di rendita, il Fondo provvede a trasferire alla Compagnia la



quota del montante riferito alla posizione individuale dell'iscritto secondo le disposizioni di quest'ultimo.

Con riferimento alla Sezione II il Fondo non ha optato per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche attraverso un soggetto terzo ma gestisce autonomamente tale attività con il supporto del Service Amministrativo.

4.12. La Compagnia incaricata di erogare le prestazioni accessorie

Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza degli aderenti alla Sezione I del Fondo, secondo le previsioni delle fonti istitutive. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione alla Sezione I del Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.

L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

4.13. Depositario

Il Depositario provvede alla custodia di tutte le risorse del Fondo secondo le modalità previste dall'art. 7 del D.lgs. n. 252/2005, dall' art. 38 del D.lgs. n. 58/1998 e di ogni altra norma di legge applicabile.

Attribuzioni

Come previsto dall'art.7 D.lgs. n.252/2005, il Depositario provvede allo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- custodisce le risorse affidate in gestione, amministra la movimentazione dei rapporti di conto corrente e deposito di strumenti finanziari;
- verifica ed esegue le istruzioni impartite dal gestore del patrimonio del Fondo, se non contrarie alla normativa, ivi incluse le prescrizioni degli Organismi di Vigilanza, allo Statuto del Fondo ed alla convenzione di gestione;
- regola le operazioni di investimento, accertandosi che le controprestazioni le siano rimesse nei modi d'uso ed in particolare secondo le previsioni vigenti nei mercati in cui le negoziazioni hanno luogo;
- effettua i controlli relativi alla composizione del patrimonio del Fondo ai fini della verifica dei limiti agli investimenti posti dal D.Lgs n. 252/2005 e dal D.M. n. 166/14, dallo Statuto del Fondo e dalla convenzione di gestione finanziaria;
- esegue le disposizioni di pagamento impartite dal Fondo a favore degli aderenti, dell'Erario, dei fornitori e di altri beneficiari;



- fornisce tempestiva informazione al Fondo e agli Organismi di Vigilanza preposti di eventuali irregolarità riscontrate in sede di controllo;
- controlla, in occasione della relativa valorizzazione, la congruità dell'attivo netto destinato alle prestazioni con esclusione del saldo della gestione amministrativa comunicato dal Fondo.

L'insieme delle attività poste in essere dal Depositario è dettagliato nell'ambito della convenzione e del Service Level Agreement (SLA).

Il Depositario fornisce inoltre al soggetto incaricato al servizio di Financial Risk Advisor le informazioni riguardanti il processo di negoziazione ed i saldi patrimoniali sulla base di un tracciato standard, in conformità con quanto previsto dalla delibera Covip del 16 marzo 2012.

4.14. L'Attuario preposto al calcolo della riserva matematica (Sezione II)

In conformità alle disposizioni normative vigenti il Fondo provvede annualmente alla verifica della adeguatezza dei mezzi patrimoniali in relazione al complesso degli impegni derivanti dalla sezione a prestazione definita. A tale fine il Fondo incarica un Attuario di provvedere al calcolo della riserva matematica e alla redazione del bilancio tecnico.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Attuario deve attenersi alle prescrizioni normative improntate ai seguenti principi:

- l'importo minimo è calcolato su base individuale tenendo conto degli iscritti al Fondo alla data di valutazione, secondo un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi conformemente allo Statuto del Fondo. Detto importo assicura la prosecuzione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento e consente di far fronte agli impegni derivanti dai diritti già maturati dagli iscritti e beneficiari;
- le ipotesi economiche, demografiche e finanziarie per la determinazione delle riserve tecniche devono essere scelte in base a criteri di prudenza, tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli;
- il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono costanti da un esercizio finanziario all'altro. A seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi, possono essere apportate le opportune variazioni.

A partire dall'anno 2020, l'Attuario applica per il calcolo della riserva matematica della sezione a prestazione definita due tipologie di valutazione attuariale: una sulla base del principio contabile IAS 19 e la seconda la metodologia italiana.

Le valutazioni condotte dall'Attuario ai fini della predisposizione del bilancio tecnico sono sottoposte a verifica da parte della Funzione Attuariale.



4.15. Advisor finanziario

Il monitoraggio della gestione finanziaria è stato affidato a un soggetto esterno che risulta in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 5 ultimo comma della delibera Covip del 16 marzo 2012, ossia l'indipendenza rispetto ai soggetti incaricati della gestione e una professionalità adeguata alle mansioni svolte.

Oltre ai requisiti di autonomia e indipendenza, la particolare natura dei controlli che afferiscono alla gestione finanziaria delle risorse richiede che la struttura preposta disponga di conoscenze e risorse, anche di natura tecnologica, adeguate a consentire alla Funzione di Gestione dei Rischi e, per il tramite di questa, al Consiglio di Amministrazione di acquisire elementi idonei a configurare il livello di rischio cui tempo per tempo risultano esposte le risorse in gestione.

L'indipendenza della struttura preposta deve necessariamente estendersi alle modalità di acquisizione degli indici di mercato sulla base dei quali vengono svolte le analisi comparative rispetto alla gestione, che, pertanto, devono derivare da provider affidabili e riconosciuti a livello di mercato senza intermediazione da parte di soggetti terzi.

La sussistenza di tali requisiti ha costituito oggetto di analisi in sede di conferimento dell'incarico al consulente cui sono attribuiti servizi in regime di outsourcing e hanno altresì trovato riscontro nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Il Financial Risk Advisor è preposto alla misurazione dei rischi cui è esposto il portafoglio per effetto dell'evoluzione dei sistemi esogeni ovvero come conseguenza della composizione del portafoglio stesso.

Il Fondo attribuisce una funzione rilevante all'insieme delle attività demandate al Financial Risk Advisor, le quali risultano deputate, in primo luogo, al controllo della gestione finanziaria, che prevede:

- attività di controllo e monitoraggio di portafoglio;
- attività di analisi sui singoli titoli dei portafogli del Fondo;
- attività di reportistica di performance periodica.

L'attività di controllo del rischio degli investimenti si sviluppa nell'area della gestione finanziaria ed è finalizzata, in prima istanza, alla verifica del rispetto delle linee di indirizzo e degli obiettivi attribuiti ai gestori in forza delle Convenzioni stipulate e, in termini prospettici, alla rilevazione di indicatori quali/quantitativi finalizzati al costante monitoraggio dell'attività di gestione.

Il Servizio di Financial Risk Advisor:

- svolge l'attività di validazione dei flussi informativi di base forniti dai gestori con i valori forniti dal Depositario e dal Fondo;
- svolge l'attività di misurazione e monitoraggio della performance del portafoglio e di confronto con il benchmark assegnato;
- svolge l'attività di misurazione e monitoraggio degli indicatori di rischio, con particolare riferimento alle previsioni contenute nelle Convenzioni;



- svolge, con cadenza mensile, una valutazione quali/quantitativa dell'andamento storico del portafoglio;
- svolge, con cadenza mensile, un'analisi delle componenti dei portafogli di investimento;
- fornisce periodicamente indicatori di natura macroeconomica attinenti ai mercati di riferimento per la gestione anche ai fini della valutazione della coerenza dell'asset allocation strategica;
- fornisce un'analisi del rischio di solvibilità inteso come evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, può provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore dell'investimento;
- quando richiesto, assiste il Consiglio di Amministrazione negli incontri con i gestori finanziari.

Il servizio di Financial Risk Advisor, oltre a svolgere le necessarie attività di supporto agli Organi del Fondo, collabora con le altre strutture e Funzioni di controllo e in particolare con la Funzione fondamentale di gestione dei rischi, mettendo a disposizione conoscenze e informazioni indispensabili allo svolgimento di tutti i controlli che afferiscono alla sfera della gestione.

5. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione del Fondo pensione, in quanto rappresenta il principale presidio in grado di assicurare il rispetto delle regole, la funzionalità del sistema di gestione e la diffusione dei valori di corretta amministrazione e legalità.

Il sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, comprensivo della verifica di conformità alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili, e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del Fondo pensione.

Pertanto, esso si articola in procedure di verifica dell'operatività a tutti i livelli del Fondo pensione, che complessivamente assicurino la conformità dell'attività del Fondo rispetto alla normativa nazionale, primaria o secondaria, e dell'Unione europea, nonché la rispondenza a quanto stabilito dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle procedure operative del Fondo pensione, e che garantiscano l'individuazione di eventuali anomalie e la loro rappresentazione ai soggetti preposti ad attivare tempestivamente i necessari interventi correttivi.

Sul versante del rischio, i presidi relativi al sistema di controllo interno coprono ogni tipologia di rischio individuata dal Fondo pensione.

6. STRUTTURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è articolato come segue:

- controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello"), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni (ad es., controlli sistematici e a campione); tali controlli sono effettuati dalle stesse strutture operative incaricate delle relative attività o sono integrati nell'ambito delle procedure informatiche di cui si avvale il



Fondo;

- controlli sulla conformità (c.d. “controlli di secondo livello”), attribuiti a soggetti distinti da quelli che effettuano i controlli di primo livello, e hanno l’obiettivo di assicurare, tra l’altro:
 - la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
 - il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie strutture;
 - la conformità dell’operatività alle norme;
- revisione interna (c.d. “controlli di terzo livello”), volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l’affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo.

L’adeguatezza e l’efficienza del sistema di controllo interno formano oggetto di esame da parte della Funzione di Revisione Interna.

6.1. Soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno

Di seguito si riportano ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno del Fondo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dalla regolamentazione interna della forma pensionistica.

Il Consiglio di Amministrazione:

- adotta il Manuale delle procedure operative del Fondo pensione e ne approva le necessarie successive modifiche;
- istituisce la Funzione di Revisione Interna designandone il titolare, definendone le responsabilità, i compiti, la frequenza nella reportistica e garantendone l’autonomia e l’indipendenza;
- delibera la politica della revisione interna, sentita la relativa Funzione, sottoponendola a riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni caso di variazioni significative;
- riceve dalla Funzione di Revisione Interna i risultati delle verifiche condotte da quest’ultima, promuovendo l’adozione degli interventi correttivi che dovessero risultare necessari.

Il Collegio dei Revisori dei conti nell’ambito delle sue attività di controllo,

- in ambito contabile, può chiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono compiti di controllo, con particolare riferimento alla Società che esercita la revisione legale dei conti ed alla Funzione di Revisione Interna;
- segnala all’organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell’assetto organizzativo e del sistema di governo del fondo pensione, indicando e sollecitando l’adozione di idonee misure correttive, verificando successivamente che le carenze o anomalie segnalate siano state superate.

La Funzione di Gestione dei Rischi:



- nell'ambito del sistema dei controlli, il ruolo della Funzione di Gestione dei Rischi è correlato alla circostanza che le attività di monitoraggio relative all'area dei rischi operativi e a quelli connessi alla gestione delle risorse integrano i controlli di secondo livello; inoltre, tra la Funzione di Gestione dei Rischi e la Funzione di Revisione Interna è presente uno scambio di flussi informativi, che comprende anche la reciproca trasmissione della documentazione di controllo.

Il Collegio dei Revisori dei conti nell'ambito della Funzione di Revisione Interna:

- ha il compito di valutare e monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del Fondo, nonché l'efficacia e l'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività; la Funzione svolge il controllo di terzo livello ponendo in essere le verifiche descritte al precedente paragrafo 4.1.

7. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

Il sistema di gestione dei rischi prevede la definizione di strategie, processi e procedure di segnalazione per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente al Consiglio di Amministrazione i rischi a livello individuale e aggregato ai quali il Fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze ed è stato definito in modo proporzionato all'organizzazione interna del Fondo, nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità della sua attività.

Il sistema di gestione dei rischi riconduce i rischi a cui è/ può essere esposto il Fondo pensione in due principali categorie:

- rischi che possono verificarsi nel Fondo pensione o nelle imprese cui sono stati esternalizzati compiti o attività (art. 5 - ter comma 4 del D.lgs. 252/2005);
- rischi che gravano sugli aderenti e sui beneficiari (art. 5 - ter comma 5 del D.lgs. 252/2005).

Tra i rischi che possono verificarsi nel Fondo pensione o nelle imprese cui sono state esternalizzate attività sono stati individuati i seguenti:

- rischio reputazionale: definito come rischio di perdite derivante da una percezione negativa dell'immagine del Fondo pensione da parte degli aderenti/beneficiari, controparti, fonti istitutive e Autorità di vigilanza;
- rischio strategico: rischio di incorrere in perdite impreviste derivante da errori nella gestione amministrativa del Fondo o nella realizzazione della politica di investimento;
- rischio normativo: rischio di incorrere in perdite/spese impreviste (ad esempio, sanzioni o oneri per adeguamenti normativi) derivanti da mancato allineamento a normative o a modifiche regolamentari obbligatorie o che impattano sull'attività del fondo;
- rischio operativo, definito come il rischio di perdite derivanti da criticità connesse alla continuità aziendale o inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi tecnologici oppure derivanti da eventi esterni. Questa definizione include anche il rischio di incorrere in perdite economico/finanziarie in



seguito al verificarsi di eventi accidentali o di azioni dolose inerenti il sistema informatico (e.g. Cyber Risk). L'analisi dei rischi operativi riguarda tutte le attività rilevanti, sia quelle gestite dal Fondo che quelle esternalizzate;

- rischi connessi ai fattori ESG ovvero quelli cui il Fondo è esposto per effetto della inosservanza di buone pratiche riferite ai temi ambientali, sociali e di governance.

Per quanto riguarda invece i rischi che gravano sugli aderenti e sui beneficiari, il sistema di gestione dei rischi tiene in considerazione i rischi relativi alla gestione finanziaria del patrimonio, ossia:

- rischi di mercato, definiti come il rischio relativo agli effetti impreveduti sul valore di mercato di attività prodotti da variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio e dei prezzi delle attività;
- rischi connessi con investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili;
- rischi di liquidità e di concentrazione;
- rischi ESG o rischi di solvibilità, definiti come il rischio relativo agli effetti sul valore di mercato delle attività del Fondo derivante da fattori ambientali, sociali e di governance.

Il sistema di gestione dei rischi tiene in considerazione il rischio residuo, inteso come combinazione tra la valutazione dei rischi potenziali e la valutazione dei presidi esistenti, così come identificato nell'ambito del Documento sulla valutazione interna del rischio adottato dal Fondo.

8. SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

Di seguito si riportano ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rischi del Fondo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dalla regolamentazione interna della forma pensionistica.

Consiglio di Amministrazione:

- definisce i metodi per individuare e valutare i rischi cui il Fondo pensione è o potrebbe essere esposto nel breve e lungo periodo e che vengono ricompresi nel documento di valutazione interna del rischio, parimenti approvato dal Consiglio;
- istituisce la Funzione di Gestione dei Rischi designandone il titolare definendone le responsabilità, i compiti, la frequenza nella reportistica e garantendone l'autonomia e l'indipendenza;
- delibera la politica di gestione del rischio, sentita la relativa Funzione, sottoponendola a riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni caso di variazioni significative.

Funzione di Gestione dei Rischi:

- concorre alla definizione del sistema di controllo dei rischi del Fondo, anche inerenti alla gestione finanziaria e alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema medesimo;
- è destinataria di flussi informativi che riguardano tutti i rischi individuati come rilevanti per il Fondo



pensione;

- al fine di valutare le attività di controllo necessarie e le relative priorità di intervento, contribuisce all'identificazione dei rischi connessi all'operatività del Fondo, anche in relazione alle attività esternalizzate, nonché di quelli connessi alla gestione delle risorse, e a definire le modalità di monitoraggio degli stessi;
- relaziona mensilmente alla Direzione Generale in merito all'entità dei rischi a cui il Fondo è/può essere esposto e comunica tempestivamente e nel continuo alla Direzione Generale eventuali superamenti rispetto alle soglie stabilite.

9. INFORMAZIONI ESSENZIALI E PERTINENTI RELATIVE ALLA POLITICA DI REMUNERAZIONE

La politica di remunerazione è definita dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e viene riesaminata almeno ogni tre anni.

Essa si applica a:

- a) Consiglieri di Amministrazione;
- b) Revisori dei Conti;
- c) Delegati in Assemblea;
- d) Direttore Generale;
- e) Personale preposto all'operatività del Fondo pensione;
- f) Titolari delle Funzioni Fondamentali;
- g) Fornitori di servizi (che non siano già soggetti alla vigilanza della COVIP).

Per "remunerazione" si intende ogni forma di pagamento, determinata in misura fissa o variabile, ovvero beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma (ad esempio in contanti, ovvero come servizi o beni in natura) in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi al Fondo.

10. PRINCIPI GENERALI DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE

La politica di remunerazione del Fondo si uniforma ai seguenti principi generali:

- a) deve essere in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la performance del Fondo nel suo complesso e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del Fondo;
- b) deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;
- c) deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse;



- d) deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con il profilo e le regole del Fondo;
- e) si applica al Fondo e ai suoi Fornitori di Servizi, a meno che tali Fornitori di Servizi non siano disciplinati dalle Direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE;
- f) la politica di remunerazione e la sorveglianza sulla stessa sono definite e gestite in modo chiaro, trasparente ed efficace;
- g) deve essere coerente con l'integrazione dei rischi di sostenibilità (articolo 5 del Regolamento (UE) 2019/2088).

Inoltre, la politica di remunerazione del Fondo relativamente al proprio personale è ispirata ai seguenti criteri:

- equità, intesa come coerenza tra il ruolo ricoperto, le responsabilità assegnate e le competenze e capacità dimostrate;
- coerenza, ovvero a figure professionali assimilabili deve essere attribuito un trattamento retributivo analogo;
- meritocrazia, consistente nel riconoscimento dei risultati ottenuti e dei comportamenti seguiti per il loro raggiungimento, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure in essere presso il Fondo;
- i soggetti ai quali si applica la politica di remunerazione si astengono dal dare, promettere, offrire, accettare o ricevere denaro, regali, omaggi, ospitalità o qualsiasi altra utilità o beneficio non rientrante in normali prassi di cortesia e ordinarie relazioni commerciali.

Per quanto riguarda invece i fornitori di servizi, la politica di remunerazione del Fondo prende a riferimento il corrispettivo pattuito per la fornitura del servizio e non anche la remunerazione, a carico del Fornitore, delle risorse di cui lo stesso si avvale.

11. REMUNERAZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

11.1. Consiglieri di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento di attuazione del Fondo, l'incarico di Consigliere di Amministrazione viene svolto a titolo gratuito: a tale proposito, il Consiglio ritiene che la gratuità dell'incarico, anche alla luce dell'esperienza maturata sin qui, non contrasti con una gestione sana, prudente ed efficace del Fondo.

Per lo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione è previsto inoltre il rimborso spese sostenute in relazione alle funzioni svolte.

Per gli eventuali Consiglieri di Amministrazione con deleghe operative o funzioni supplementari non sono riconosciute remunerazioni aggiuntive fisse.

In linea con la *best practice* di settore e tenuto conto della complessità operativa del Fondo pensione il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità



amministrativa dei Consiglieri del Fondo pensione, che risponde all'interesse del Fondo e rappresenta una componente necessaria delle Politiche di remunerazione.

11.2. Revisori dei conti

Il compenso per i componenti del Collegio dei Sindaci del Fondo è determinato dall'Assemblea all'atto dell'elezione ed è valido per tutta la durata del mandato, su proposta del Consiglio di Amministrazione del Fondo. Per lo svolgimento dell'incarico di Revisore dei conti è previsto inoltre il rimborso delle spese sostenute in relazione alle funzioni svolte.

11.3. Delegati in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento di attuazione del Fondo, l'incarico di Delegato in Assemblea non prevede la corresponsione di alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute in relazione alle funzioni svolte.

11.4. Direttore Generale e personale del Fondo

In base agli accordi in essere tra la Banca ed il Fondo, la remunerazione del Direttore Generale e del personale preposto all'operatività del Fondo è a carico delle Società associate ed è determinata sulla base di quanto previsto dal CCNL del Credito e dalla contrattazione di secondo livello applicabile al restante personale della Banca, nonché sulla base di quanto previsto dalle Politiche in materia di remunerazione approvate dal Creval S.p.A., anche in qualità di capogruppo.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso in esame la predetta regolamentazione e ha ritenuto che la remunerazione così determinata:

- sia in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la performance del Fondo nel suo complesso e sia idonea ad una gestione sana, prudente ed efficace del Fondo;
- sia in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;
- non sia tale da determinare conflitti di interesse;
- sia coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggi un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole del Fondo.



11.5. Titolari di Funzioni Fondamentali

L'incarico di titolare di una Funzione Fondamentale, assegnato ad un dipendente di una delle Società, è svolto a titolo gratuito: a tale proposito, il Consiglio ritiene che la gratuità dell'incarico, anche alla luce dell'esperienza maturata sin qui, non contrasti con una gestione sana, prudente ed efficace del Fondo.

11.6. Fornitori di Servizi

Ai sensi dell'articolo 5-octies, comma 4, lettera e) del D.lgs. n. 252/2005, la politica di remunerazione si applica anche ai Fornitori di Servizi del Fondo pensione, a meno che tali Fornitori di Servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE; in tali casistiche rientrano:

- le Società di Gestione del Risparmio a cui è affidata la gestione delle risorse del Fondo pensione;
- gli istituti di credito, tra i quali rientra il Depositario del Fondo;
- le Compagnie di assicurazione, alle quali è affidata la gestione delle rendite e l'erogazione di eventuali prestazioni accessorie.

I soggetti sopra elencati, pertanto, non sono compresi nel perimetro di applicazione della politica di remunerazione.

Tuttavia, anche con riferimento a tali soggetti il Consiglio di Amministrazione provvede a verificare che la remunerazione corrisposta a tali soggetti sia in linea con i principi delineati dall'articolo 5-octies, comma 4, del D.lgs. n. 252/2005 e, in particolare, che non incoraggi l'assunzione di rischi in modo non congruo rispetto al profilo del Fondo, e alle sue regole, e che non contrasti con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari.

Queste valutazioni vengono condotte in particolar modo con riferimento ai gestori finanziari, per i quali possono essere previste anche remunerazioni variabili in base ai risultati, che, tuttavia, devono risultare secondarie rispetto alle remunerazioni fisse. Attualmente, la convenzione sottoscritta con Eurizon Capital SGR S.p.A. prevede una durata del mandato di 5 anni. La politica di remunerazione dei gestori definita dal Fondo prevede il riconoscimento di una commissione fissa indipendentemente dalla durata del mandato e dai risultati raggiunti.

A livello generale, inoltre, gli accordi di remunerazione stipulati dal Fondo con i Fornitori di Servizi non devono incoraggiare un'eccessiva assunzione di rischi.

Le remunerazioni dei Fornitori di Servizi devono inoltre essere fisse ovvero, laddove abbia rilevanza, in cifra fissa commisurata al numero di iscritti, e predeterminate in sede di contratto oppure in percentuale dell'attivo del Fondo pensione; devono comunque essere proporzionate all'attività svolta ed alla relativa responsabilità, tenendo conto dei valori di mercato.

Ad eccezione delle remunerazioni per i gestori finanziari, per le quali valgono i principi sopra ricordati, di regola per i Fornitori di Servizi non sono ammesse remunerazioni variabili, che possono essere deliberate dal Consiglio



di Amministrazione in casi particolari e nel rispetto dei principi generali illustrati nel presente documento.

11.7. Presidi adottati a tutela dell'autonomia del Fondo

Nella presente Sezione vengono illustrati i presidi adottati dal Fondo al fine di evitare che la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo:

- il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse;
- l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza nell'operato degli organi o delle Funzioni del Fondo, ovvero di altri soggetti coinvolti nell'attività del Fondo.

A tale proposito, in primo luogo si rileva che il sistema di retribuzione adottato per il personale del Fondo, impostato essenzialmente su elementi retributivi fissi definiti dalle Società associate dalle quali è in distacco totale o parziale e indipendenti dai risultati gestionali del Fondo, appare in sé idoneo ad assicurare il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse della forma pensionistica.

Per quanto riguarda gli Organi sociali e i titolari delle Funzioni analogamente non è prevista la corresponsione di alcun emolumento che possa essere ricollegato alle scelte gestionali adottate dal Fondo.

Da ultimo, anche la struttura della remunerazione definita contrattualmente per i servizi resi dai diversi Fornitori non presenta alcun legame, né diretto né indiretto, con tali scelte.

Rispetto a questi profili, inoltre, un ulteriore presidio è rappresentato dall'adozione, da parte del Fondo pensione, del Regolamento in materia di conflitto d'interessi, di cui al paragrafo successivo.

11.8. Informativa in merito alla coerenza della politica di remunerazione con la politica di integrazione dei rischi di sostenibilità

Il sistema di remunerazione adottato dal Fondo, in coerenza con le buone prassi in tema di sostenibilità, si ispira ai seguenti principi:

- essere coerente con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio e con le politiche di governo e di gestione dei rischi;
- essere coerente con l'esclusiva finalità previdenziale che il Fondo persegue a favore dei propri iscritti;
- ispirarsi a criteri di diligenza, trasparenza, e correttezza nelle relazioni con gli stakeholders, di contenimento dei rischi legali e reputazionali, di tutela degli aderenti e dei beneficiari;
- garantire un livello di vita dignitoso ma nel contempo non essere fonte di sperequazione fra le persone, riconoscendo profili diversi in base alla professionalità, al merito e alle responsabilità assunte;
- non prevedere alcun tipo di sistema incentivante e premiante individuale fondato sull'esclusivo raggiungimento di obiettivi quantitativi che possano confliggere con il ruolo istituzionale che il Fondo persegue in ottemperanza alle previsioni delle Fonti Istitutive.



11.9. Conflitti di interesse

Ai sensi dell'articolo 5-octies, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 252/2005, la politica di remunerazione deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse.

Pertanto, è fatto divieto ai componenti degli organi del Fondo ed al personale preposto alla sua amministrazione di accettare qualunque corresponsione di denaro, beni o servizi da parte di Fornitori di Servizi del Fondo pensione a qualunque titolo.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione del Fondo pensione ha deliberato in data 15/03/2016, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7 del DM Finanze n. 166/2014, un Regolamento che definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse della forma pensionistica, che prevede una serie di misure finalizzate a individuare e a prevenire le conseguenze negative dei conflitti d'interesse.

In particolare, il Regolamento prevede un monitoraggio preventivo finalizzato ad individuare le potenziali situazioni di conflitto d'interesse in capo ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed il Direttore Generale: a tali soggetti, in sede di insediamento nella carica, viene infatti richiesto di rilasciare una dichiarazione circa l'esistenza di partecipazioni societarie di entità rilevante o, comunque, tale da generare una ingerenza nella Società, ovvero lo svolgimento di funzioni di amministrazione, controllo ovvero di consulenza nell'ambito di Società; tali ultime informazioni vengono richieste anche con riferimento ai familiari più stretti dei medesimi soggetti.

Queste dichiarazioni devono essere rinnovate con cadenza annuale, ovvero, nel corso dell'anno, i soggetti sopra indicati devono indicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione già presentata.

Inoltre, il Regolamento prevede anche l'obbligo per i componenti degli organi di amministrazione e controllo ed il Direttore Generale:

- di comunicare tempestivamente in forma scritta le eventuali situazioni che ritengono costituire un potenziale conflitto di interessi;
- di non partecipare ai processi finalizzati alla conclusione dell'operazione, e in particolare, per i componenti degli Organi collegiali, di non partecipare alla discussione e alla deliberazione relative all'operazione per la quale sussiste il conflitto potenziale.

Anche con riferimento ai Fornitori di Servizi viene richiesta, all'atto di stipula dei contratti, la sottoscrizione di una dichiarazione da cui risulti l'esistenza o meno di rapporti professionali o di altro tipo con alcuno dei Soggetti Rilevanti indicati dal Regolamento, tra cui sono compresi i componenti degli organi di amministrazione e controllo ed il Direttore Generale, nonché, qualora rilevante in relazione al servizio reso a favore del Fondo, con i soggetti gestori, con il Depositario e con la Compagnia incaricata dell'erogazione delle rendite.



Il Regolamento in materia di conflitti di interesse, al quale si rinvia per tutti gli ulteriori dettagli, è stato integrato con il riferimento ai titolari delle Funzioni Fondamentali a seguito della loro istituzione.

11.10. Titolari delle Funzioni esternalizzate

FUNZIONE	TITOLARE	SOCIETÀ
Attuariale	Prof.ssa Paola Fersini	Studio Olivieri e Associati

Per ulteriori informazioni relative ai soggetti coinvolti nel sistema di governo del Fondo si rinvia alla Nota Informativa pubblicata sul sito del Fondo.